

Il giorno

14/12/2016

Tra

le Società del Gruppo Assimoco

e

le R.S.A. FIBA CISL, FISAC CGIL, FNA, UILCA

si concorda il seguente

#### PROTOCOLLO DI INTESA

Premesso che:

Per il Gruppo ASSIMOCO con la dicitura "lavoro agile" si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa limitandosi ad effettuare una sola timbratura per registrare la presenza in Azienda;

La competitività delle Aziende nel lungo periodo è sempre più legata alla capacità di sviluppare modelli e condizioni organizzative flessibili che consentano la fluida attuazione delle strategie aziendali e la valorizzazione del contributo dei dipendenti;

Il Gruppo ASSIMOCO intende attuare politiche aziendali che favoriscano un migliore bilanciamento fra la vita privata e l'impegno lavorativo;

Le rappresentanze sindacali aziendali sostengono le politiche che, nel rispetto dei diritti e tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pari opportunità, vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita dei dipendenti;

Tali obiettivi comuni possono essere attuati attraverso una nuova e più flessibile gestione della prestazione lavorativa che consenta la restituzione alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati, nel quadro di un rapporto con i propri responsabili basato su fiducia reciproca e dialogo trasparente.

L'attuazione di tali politiche si concretizza con un articolato progetto, sinteticamente definito "Smart Working", che si articolerà, nel corso dei prossimi mesi, attraverso la sperimentazione di diverse modalità di attuazione della prestazione lavorativa e che saranno attuate gradualmente già a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2017.

Tanto premesso, come prima parte del citato più ampio progetto, le parti convengono di introdurre attraverso una fase pilota ed a titolo sperimentale, presumibilmente per la durata di 4 mesi e riservato a specifiche funzioni aziendali, una nuova regolamentazione della gestione dell'orario di lavoro che si articola come segue e che sarà oggetto di costante confronto tra le parti:

#### 1) Nuovo orario di lavoro

La prestazione lavorativa, registrata attraverso l'effettuazione di un'unica timbratura giornaliera al momento dell'ingresso in Azienda e nel rispetto dell'orario settimanale previsto dal CCNL di 37 ore, potrà essere autonomamente determinata, purché in accordo con il proprio responsabile, all'interno dell'orario di apertura dell'azienda (8.00 - 20.00), garantendo la presenza nelle seguenti fasce:

Dal lunedì al giovedì: 9.45 - 17.00

Il venerdì: 9.45 - 12.30

Si conferma l'attuale fascia oraria (12.00/ 14.00) per l'effettuazione della pausa pranzo che dovrà essere di almeno 15 minuti.

In caso di assenza per ferie, malattia, permessi e sciopero, si intende convenzionalmente ripristinato il seguente orario giornaliero:

dal lunedì al giovedì	: 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
il venerdì	: 8.00 - 13.00
semifestivo	: 8.30 - 12.00

## 2) Lavoro straordinario

2.1) Il lavoro straordinario dovrà essere autorizzato preventivamente come stabilito dall'art. 109 del vigente CCNL ed è previsto esclusivamente per le seguenti tipologie:

- Lo straordinario compiuto di sabato, retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 25%;
- Lo straordinario notturno, cioè dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 45%;
- Il lavoro straordinario effettuato in giorno festivo, retribuito con un compenso pari alla paga oraria, aumentata del 30%.

## 3) Lavoro a tempo parziale

La prestazione lavorativa a tempo parziale, nel rispetto dell'orario settimanale previsto dai singoli accordi individuali, potrà essere autonomamente determinata, purché in accordo con il proprio responsabile, con la flessibilità in ingresso dalle ore 8.00 alle 9.45.

## 4) Permessi

### 4.1) PERMESSI PER VISITE MEDICHE E CURE ODONTOIATRICHE

Vengono riconosciuti permessi retribuiti per visite mediche, prenotazioni e analisi cliniche effettuate presso le strutture sanitarie ASL, convenzionate e private.

I giustificativi per il datore di lavoro dovranno essere richiesti alla struttura e conservati per eventuali verifiche da parte del servizio HR.

### 4.2) PERMESSI RETRIBUITI - CONVENZIONALMENTE ARTICOLO 12.5

Invariato rispetto a quanto previsto dal CIA.

### 4.3) PERMESSI CONCORDATI

E' possibile usufruire di Permessi Concordati con il proprio Responsabile, per un massimo di 3 ore giornaliere.


Tali ore dovranno essere recuperate in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

DP  
[Handwritten signature]

Le richieste di ferie e permessi dovranno essere effettuate ed inserite nel sistema presenze in via preventiva e compatibilmente con le esigenze di servizio.

In caso di uscita per permesso durante le fasce garantite è sempre necessario effettuare la timbratura.

Le parti condividono che questa nuova filosofia, basata sulla responsabilità individuale e la reciproca fiducia non può non essere accompagnata dal puntuale rispetto, da parte di tutta l'organizzazione, delle regole concordate e che ne definiscono limiti e perimetro. Limiti e perimetro che saranno costantemente monitorati affinché le criticità rilevate possano essere condivise in specifici incontri con le OO.SS ed opportunamente analizzate.



Domenico Fenu  
Giulio Fenu

A. Helli  
D. Fenu

Clausola aggiunta il 26 gennaio 2016

L'azienda dichiara di non aver mai installato e di non voler installare sistemi impianti o programmi finalizzati al controllo a distanza dell'attività svolta dai singoli lavoratori.

